



## REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO

emanato con Decreto Rettorale n 45/2024 in data 11/07/2024 ai sensi dell'art. 10 del Decreto Delegato 30 novembre 2023 n.169 'Assetto istituzionale e organizzativo dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino e dell'art. 3 dello Statuto dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino.

### TITOLO I

#### IL DIPARTIMENTO

##### **Articolo 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento definisce la disciplina di riferimento per il funzionamento del **Dipartimento Storico e Giuridico** dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino.
2. La denominazione ufficiale del Dipartimento è in italiano. Ove per necessità e opportunità sia necessario, è possibile riportare anche l'acronimo **DSG** o la denominazione inglese per una migliore comprensione internazionale: **Department of History and Law**.
3. L'uso nel presente Regolamento del genere maschile per indicare i soggetti, gli incarichi e gli stati giuridici, è da intendersi riferito a entrambi i generi e risponde pertanto solo a esigenze di semplicità del testo.

##### **Articolo 2 - Definizione e finalità**

1. Il Dipartimento integra funzionalmente uno o più settori di ricerca e ad esso, in via esclusiva, fanno capo le attività didattiche, ai sensi dell'art. 15 del Decreto Delegato n. 169/2023 e dello Statuto.
2. I settori di ricerca del Dipartimento Storico e Giuridico sono i seguenti: Studi Storici e Studi Giuridici.
3. Il Dipartimento è dotato di autonomia organizzativa e gestionale nell'attuazione dei programmi didattici, di ricerca e di terza missione. È inoltre destinatario dei fondi erogati per finanziare tali attività.
4. Il Dipartimento assume le seguenti specifiche finalità:
  - a) Pianificare l'offerta formativa e gestire le attività didattiche relative ai Corsi di Studio, alle Scuole e ai Corsi di Dottorato, ai Master universitari e ai Corsi di Alta Formazione assegnati al Dipartimento, impiegando le risorse umane, strumentali e finanziarie proprie e collaborando con altre strutture dell'Ateneo, se necessario.



- b) Favorire, sostenere e coordinare la ricerca fondamentale e applicata nei propri ambiti di competenza, bilanciando l'autonomia e la libertà di ricerca con l'obiettivo di mantenere elevati standard di qualità e coerenza, garantendo l'accesso ai finanziamenti per la ricerca.
- c) Attivare e gestire iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con istituzioni di ricerca e cultura, enti e imprese a livello locale, nazionale e internazionale.
- d) Favorire l'internazionalizzazione delle attività didattiche e scientifiche, attraverso accordi e partenariati con istituzioni di ricerca e formazione di riconosciuta qualificazione internazionale.
- e) Promuovere e sviluppare attività di tirocinio e stage in collaborazione con istituzioni di ricerca e cultura, enti e imprese a livello locale, nazionale e internazionale.
- f) Migliorare i rapporti con il territorio, le sue strutture amministrative e le realtà produttive, cercando sinergie e collaborazioni, supportando il trasferimento tecnologico e agevolando la nascita di spin-off e start-up universitarie.
- g) Favorire, nei settori di competenza, attività di consulenza e ricerca su base contrattuale o di convenzione con enti e imprese.
- h) Garantire la qualità della didattica, della ricerca, della terza missione e della gestione amministrativa attraverso l'adozione di criteri di valutazione condivisi a livello nazionale e internazionale, in linea con il Documento delle Politiche di Ateneo, con le Linee guida europee per l'assicurazione interna ed esterna della qualità (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, ESG) e in collaborazione con l'Organismo Indipendente di Valutazione e il Presidio della Qualità di Ateneo.

### **Articolo 3 - Sede e attrezzature**

1. La sede del Dipartimento Storico e Giuridico è: Ex Tribunale, Salita alla Rocca, 44.
2. Con successivi provvedimenti potranno essere individuati nuovi e diversi locali. Le attrezzature, le strumentazioni e gli arredi acquisiti nel corso del tempo saranno riportate nell'inventario del Dipartimento.

### **Articolo 4 – Composizione del Dipartimento e criteri di afferenza**

1. Al Dipartimento afferiscono i professori e i ricercatori di cui all'art. 20 del Decreto Delegato n. 169/2023. Professori e ricercatori afferiscono a un solo Dipartimento, in relazione all'attività didattica e di ricerca svolta. Il professore che intende afferire a un altro Dipartimento è tenuto a inoltrare idonea richiesta al Dipartimento di destinazione, previo nulla osta del Dipartimento di provenienza.



2. Al Dipartimento afferisce inoltre il personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato, nonché, ai fini della partecipazione agli organi collegiali e senza che occorra specifica domanda:
  - a) gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale ricompresi nell'offerta formativa del Dipartimento. Gli studenti iscritti a Corsi interdipartimentali si considerano afferenti al Dipartimento di riferimento del Corso;
  - b) gli iscritti a Corsi o Scuole di Dottorato di ricerca che afferiscono al Dipartimento;
  - c) gli iscritti ai Master, ai Corsi di Alta Formazione attivati presso il Dipartimento;
  - d) il personale non strutturato assegnato al Dipartimento, identificato fra i titolari di contratto di collaborazione;
  - e) i titolari di assegno di ricerca attivato e finanziato dal Dipartimento. Sono equiparati a questi, i titolari di assegno di ricerca finanziato dall'Università e assegnato al Dipartimento.
3. L'afferenza degli studenti cessa *de iure* con il conseguimento della Laurea, Laurea Magistrale, del Dottorato di Ricerca, del Master e dei Certificati attestanti la partecipazione ai Corsi di Alta Formazione, o comunque con la perdita dello status di studente. L'afferenza al Dipartimento del personale a tempo determinato cessa *de iure* con il termine del relativo contratto.

## Articolo 5 – Sezioni

1. All'interno della struttura unitaria è possibile organizzare il Dipartimento in 'Sezioni' rappresentative delle diverse aree di studio e delle linee di ricerca presenti al suo interno, con l'obiettivo di coordinare efficacemente l'attività scientifica, che comprende ricerche, pubblicazioni e iniziative didattiche correlate. La creazione di una Sezione avviene attraverso una deliberazione del Consiglio di Dipartimento, previa proposta di almeno cinque professori afferenti al Dipartimento.
2. Le Sezioni, che raggruppano ambiti di ricerca affini, non dispongono di autonomia finanziaria o contrattuale, né di organi direttivi propri.
3. La gestione dell'attività scientifica della Sezione può essere affidata a un Responsabile scelto tra i membri del Dipartimento che fanno parte di quella Sezione. Il Responsabile di Sezione rimane in carica per la durata del mandato del Direttore del Dipartimento e svolge le funzioni attribuitegli dal Direttore o dal Consiglio di Dipartimento.
4. Eventuali richieste di adesione o di uscita da una Sezione vengono inoltrate al Direttore del Dipartimento e, successivamente, al Consiglio.



## **Articolo 6 – Fondi**

1. Il Dipartimento dispone di fondi stanziati nel bilancio previsionale dell'Università degli Studi, negli appositi centri di costo, ai sensi della normativa vigente:
  - a) assegnazioni per l'attività didattica e per la ricerca scientifica;
  - b) assegnazioni per strumentazioni, arredi e attrezzature;
  - c) proventi da contratti e convenzioni per attività di ricerca e attività didattica;
  - d) proventi per prestazioni a pagamento;
  - e) contributi e donazioni di Enti pubblici e privati;
  - f) ogni altra risorsa specificatamente destinata per disposizione normativa o per deliberazione del Consiglio di Università.

## **Articolo 7 - Organi del Dipartimento**

1. Ai sensi dell'art. 17 del Decreto Delegato n. 169/2023 e dell'art.7 comma 5 dello Statuto, sono organi del Dipartimento:
  - a) il Direttore del Dipartimento;
  - b) il Consiglio del Dipartimento;
  - c) i Consigli dei Corsi di Studio.
2. Attraverso i suddetti organi, il Dipartimento promuove ed espleta l'attività didattica dei corsi di studio ad esso afferenti, le attività di formazione, ricerca e terza missione.
3. Per la conduzione di corsi e/o attività di ricerca o di studio, i Dipartimenti possono costituire al proprio interno dei Centri di ricerca e didattica, ai sensi della normativa vigente, sentito il parere vincolante del Senato Accademico.
4. L'istituzione, la modifica o la soppressione di un Dipartimento vengono deliberati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Università e richiedono la modifica dello Statuto.

## TITOLO II

### IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

## **Articolo 8 - Attribuzioni e competenze**

Ai sensi dell'art.16 del Decreto Delegato n. 169/2023 e dell'art. 8 dello Statuto, il Direttore del Dipartimento:



1. Ha responsabilità per la gestione e la promozione delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento e lo rappresenta in tutti i suoi aspetti scientifico-accademici.
2. È garante della legalità e dell'eticità della conduzione trasparente di tutte le attività del Dipartimento e assume le decisioni rilevanti del Dipartimento in maniera collegiale.
3. Il Direttore:
  - a) convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento;
  - b) cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio medesimo vigilando sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti;
  - c) nomina le commissioni di esame secondo le indicazioni del Senato Accademico;
  - d) redige il piano annuale delle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento, predisponendone i relativi strumenti organizzativi e lo sottopone al Senato Accademico;
  - e) tiene i rapporti con gli organismi che afferiscono al Dipartimento medesimo, nonché con le istituzioni partner;
  - f) predispone annualmente le richieste di finanziamento e di assegnazione del personale scientifico per la realizzazione dei programmi di sviluppo e potenziamento della ricerca e dell'attività didattica;
  - g) predispone annualmente una relazione dettagliata sui risultati della ricerca e dell'attività didattica svolta nel Dipartimento;
  - h) propone convenzioni di ricerca, co-tutela e partenariato con istituzioni di pari livello; stipula le convenzioni di tirocinio con Enti, Scuole e Università;
  - i) può delegare proprie funzioni ad altri professori membri del Consiglio di Dipartimento;
  - j) adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Dipartimento salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva.
4. Il Direttore è il responsabile delle attività di Assicurazione della Qualità di Dipartimento, si confronta in modo sistematico con l'Organismo Indipendente di Valutazione, con il Presidio della Qualità di Ateneo, con gli Organi di Governo e con i Direttori dei Corsi di Studio, al fine dell'efficace realizzazione dei processi di Assicurazione della Qualità.
5. Il Direttore designa i componenti dei seggi elettorali per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento.
6. Per tutti gli adempimenti di carattere gestionale, amministrativo ed economico, il Direttore è coadiuvato dal Coordinatore di Dipartimento.

### **Articolo 9 - Elezioni, durata della carica**

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento, di norma, fra professori, professori ordinari e professori associati afferenti al Dipartimento e, soltanto in caso di assenza o di indisponibilità di



candidati appartenenti a tali categorie, fra gli altri docenti afferenti al Dipartimento, appartenenti al Corpo Accademico dell'Università di cui all'art. 20 del Decreto Delegato n.169 del 30/11/23. In prima votazione risulta eletto chi abbia riportato i due terzi e, nella seconda, la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto. Qualora si proceda all'elezione con la modalità dello scrutinio segreto, viene formato un seggio elettorale composto dal Decano di Dipartimento, che lo presiede, e da altri due membri del Consiglio di Dipartimento.

2. Il Decano di Dipartimento è il Professore di prima fascia con maggiore anzianità nel ruolo presso il Dipartimento. In mancanza di professori di prima fascia, il Decano è il professore di seconda fascia con maggiore anzianità nel ruolo presso il Dipartimento.
3. L'elettorato attivo per l'elezione del Direttore del Dipartimento spetta, indistintamente, a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento.
4. Il Direttore resta in carica per un triennio accademico e può essere riconfermato per più mandati.

#### **Articolo 10 - Vicedirettore**

1. Il Direttore designa, tra i professori del Consiglio di Dipartimento, un Vicedirettore che lo sostituisca in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza temporanea.
2. Il Vicedirettore è nominato con Decreto Rettorale.

### TITOLO III

#### IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

#### **Articolo 11 – Composizione**

Ai sensi dell'art. 17 del Decreto Delegato n.169 del 30/11/23, il Consiglio di Dipartimento è composto da:

- a) il Direttore del Dipartimento, che lo presiede e rappresenta;
  - b) il Coordinatore del Dipartimento;
- e, laddove presenti:
- c) i Direttori dei Centri di ricerca e didattica;
  - d) i Direttori dei Corsi di laurea, Master, Caf, Dottorati di ricerca e delle scuole superiori di Alta Formazione universitaria;
  - e) i Professori assunti a tempo indeterminato o con contratto pluriennale;
  - f) i Ricercatori;



- g) una rappresentanza fino ad un massimo di n.3 docenti designati dai Consigli di ciascun Corso di Studio;
- h) un rappresentante degli studenti per ciascun corso di laurea e dottorato;
- i) un rappresentante del personale non docente.

## **Articolo 12 – Attribuzioni e Competenze**

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di programmazione, di gestione e di controllo delle attività didattiche e di ricerca facenti capo al Dipartimento ed esercita tutte le attribuzioni conferite dallo Statuto in accordo con gli orientamenti generali definiti dal Senato Accademico e dal Consiglio dell'Università.
2. Il Consiglio di Dipartimento, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto:
  - a) provvede alla programmazione ed alla destinazione delle risorse a disposizione, secondo le indicazioni del Senato Accademico e delle decisioni del Consiglio dell'Università;
  - b) propone al Senato Accademico l'istituzione di nuove strutture didattiche e centri di ricerca;
  - c) approva il programma delle attività didattiche e di ricerca predisposto dal Direttore di Dipartimento;
  - d) dispone i criteri generali per l'utilizzazione del personale, dei fondi, delle attrezzature e degli spazi;
  - e) delibera in merito ai corsi da attivare, alla loro durata, al livello accademico e al relativo titolo finale;
  - f) collabora con gli organismi dello Stato per la individuazione, elaborazione e attuazione di progetti di ricerca e di attività didattica finalizzati allo sviluppo economico, sociale e culturale della Repubblica, nonché alla formazione dei nuovi profili professionali e alle attività di educazione permanente.
3. Spetta al Consiglio di Dipartimento, in conformità ai criteri generali fissati dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo:
  - a) eleggere il Direttore del Dipartimento;
  - b) nominare i Direttori di Corso di Studio, su proposta dei Consigli di Corso di Studio;
  - c) nominare la Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
  - d) nominare al proprio interno un responsabile dell'assicurazione di qualità;
  - e) nominare il Comitato di Indirizzo;
  - f) approvare il Regolamento di Funzionamento del Dipartimento e le sue modifiche;
  - g) approvare le Schede Uniche Annuali dei Corsi di Studio (SUA-CdS) e trasmetterle al Senato Accademico all'interno di una relazione complessiva sulla didattica svolta nell'anno accademico;



- h) predisporre annualmente i bandi per il reclutamento del personale necessario alla conduzione dei Corsi di Studio;
  - i) proporre e formulare al Senato Accademico e al Consiglio di Università le richieste di copertura di posti di professore di prima e seconda fascia e di ricercatore di cui al Decreto Delegato n. 80 del 29/03/24 e approvare le relative chiamate dei professori;
  - j) nominare i rappresentanti del Dipartimento negli Organi di Governo e negli Organi Collegiali di Ateneo.
4. Il Consiglio di Dipartimento è inoltre chiamato a deliberare in merito alle funzioni di seguito elencate:
- a) approvazione dei piani annuali e triennali di sviluppo strategico delle attività per la programmazione degli obiettivi e dei fabbisogni di risorse umane, materiali e finanziarie, da sottoporre agli Organi Accademici, ai fini della formulazione del documento di programmazione strategico triennale dell'Ateneo, previa valutazione dell'adeguatezza delle richieste con gli obiettivi attesi e della coerenza con le esigenze dell'Ateneo;
  - b) approvazione della documentazione richiesta dall'Amministrazione dell'Ateneo ai fini della rendicontazione periodica dell'impiego delle risorse acquisite e dei risultati raggiunti;
  - c) formulazione delle proposte di attivazione, rinnovo, modifica o soppressione di Corsi di Studio, Corsi e Scuole di Dottorato, Master universitari e Corsi di Alta Formazione aventi sede amministrativa presso il Dipartimento o che ne vedano la partecipazione, e relative convenzioni;
  - d) approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria e del rendiconto consuntivo proposti annualmente dal Direttore di Dipartimento;
  - e) formulazione e presentazione al Direttore Generale e al Consiglio dell'Università delle richieste di autorizzazione per le spese relative alla realizzazione delle attività didattiche, di ricerca e terza missione, nonché alle attrezzature, arredi, spazi e forniture di beni e servizi;
  - f) approvazione dei contratti e convenzioni per lo svolgimento di attività didattiche, di ricerca o consulenza, negli ambiti di competenza;
  - g) programmazione, controllo e verifica delle attività didattiche, assicurando la copertura degli insegnamenti attivati, anche sentita la Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
  - h) definizione dei criteri per assicurare un'equa distribuzione dei carichi didattici tra i professori e i ricercatori del Dipartimento, considerando il regime giuridico, i compiti organizzativi e di ricerca assegnati;
  - i) approvazione delle richieste di afferenza al Dipartimento e di trasferimento ad altro Dipartimento avanzate da professori o ricercatori;
  - j) approvazione delle richieste di afferenza al Dipartimento avanzate dai Direttori dei Centri di ricerca e didattica Interdipartimentali;



- k) definizione delle strategie di ricerca scientifica, indicandone gli obiettivi e valutandone i risultati, utilizzando criteri di valutazione condivisi a livello nazionale e internazionale e tenendo conto delle indicazioni dell'Ateneo;
- l) promozione dei progetti di ricerca scientifica e industriale di rilievo nazionale e internazionale e supporto, anche attraverso concessioni di spazi e servizi, alle iniziative di ricerca scientifica e industriale, avanzate dai professori e dai ricercatori afferenti, anche in collaborazione con spin-off e start up universitari da esso partecipate;
- m) approvazione della partecipazione a spin-off e start-up universitari avanzata dai professori e dai ricercatori afferenti al Dipartimento e verifica della compatibilità con l'impegno didattico e istituzionale, ai sensi dei vigenti regolamenti;
- n) promozione della comunicazione e della diffusione dei risultati delle attività di ricerca svolte dal Dipartimento;
- o) destinazione degli spazi dedicati alla didattica e alla ricerca e definizione dei criteri di accesso ai laboratori e alle strumentazioni;
- p) organizzazione, coordinamento e gestione delle attività didattiche dei corsi di studio e di formazione, delle attività culturali e delle altre attività rivolte all'esterno che per legge o per Statuto spettano ai Dipartimenti;
- q) promozione delle attività di orientamento e di collegamento con il sistema scolastico secondario superiore, di internazionalizzazione e di orientamento al mondo del lavoro, in relazione ad obiettivi formativi predefiniti e sostenibili;
- r) espressione di parere su ogni materia per la quale ciò sia richiesto dagli Organi Accademici;
- s) esercizio di ogni altra attribuzione che sia demandata al Dipartimento dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

### **Articolo 13 - Centri di ricerca e didattica**

1. I Dipartimenti promuovono e supportano le iniziative di ricerca e di studio sviluppate negli ambiti di propria competenza anche tramite i Centri di ricerca e didattica dipartimentali e interdipartimentali.
2. Il Consiglio di Dipartimento, a seguito di richiesta avanzata da professori o ricercatori afferenti al Dipartimento stesso, può proporre agli Organi Accademici l'istituzione di Centri di ricerca e didattica dipartimentale.
3. L'approvazione di istituzione di un nuovo Centro di ricerca e didattica avviene previo parere vincolante del Senato Accademico.
4. I Centri di ricerca e didattica dipartimentali hanno le seguenti caratteristiche:
  - a) la costituzione di un Centro di ricerca e didattica deve essere debitamente motivata dal Consiglio di Dipartimento, attraverso un progetto pluriennale che individui gli obiettivi, i costi e



- le modalità di misurazione dei risultati raggiunti. Tale progetto dovrà essere reso pubblico a seguito della sua approvazione;
- b) il Direttore del Centro di ricerca e didattica viene nominato dal Consiglio di Dipartimento;
  - c) i Centri di ricerca e didattica possono dotarsi di un proprio Consiglio Scientifico, presieduto dal Direttore del Centro;
  - d) il Centro di ricerca e didattica ha autonomia scientifica e può disporre dei fondi assegnati dal Consiglio di Dipartimento in ambito di programmazione economica annuale
5. I Centri di ricerca e didattica interdipartimentali afferiscono direttamente all'Ateneo e presentano le seguenti caratteristiche:
- a) la costituzione di un Centro di Ricerca e didattica interdipartimentale deve essere approvata dal Senato Accademico, che valuti un progetto pluriennale che individui gli obiettivi, i costi e le modalità di misurazione degli obiettivi raggiunti.
  - b) il Direttore del Centro di ricerca e didattica Interdipartimentale viene nominato dal Senato Accademico;
  - c) i Centri di ricerca e didattica interdipartimentali possono dotarsi di un proprio Consiglio Scientifico, presieduto dal Direttore del Centro;
  - d) il Centro di ricerca e didattica Interdipartimentale ha autonomia scientifica e può disporre dei fondi assegnati dal Consiglio dell'Università in ambito di programmazione economica annuale.
6. I Direttori dei Centri di ricerca e didattica interdipartimentali possono richiedere di afferire a uno dei dipartimenti universitari, ferma restando la possibilità di essere invitati alle sedute dei Consigli di tutti i dipartimenti universitari. In caso di afferenza a uno dei dipartimenti universitari, il Direttore risulta componente effettivo del relativo Consiglio di Dipartimento.

#### **Articolo 14 – Comitato di indirizzo**

1. All'interno di ciascun Dipartimento è istituito il Comitato di Indirizzo, nell'ambito del quale:
  - a) valutare l'andamento dei Corsi di Studi;
  - b) elaborare proposte di (ri)definizione/(ri)progettazione dell'offerta formativa e degli obiettivi di apprendimento;
2. Il Comitato di Indirizzo è nominato dal Consiglio di Dipartimento ed è composto da una rappresentanza dei docenti del Dipartimento e da esponenti del mondo del lavoro, dell'impresa, delle professioni, della cultura e della ricerca coerenti con i profili in uscita e in rappresentanza delle parti interessate di uno o più Corsi di Studio.

La sua composizione viene aggiornata periodicamente, di norma ogni quattro anni. La composizione del Comitato di Indirizzo può comunque essere modificata o aggiornata anche all'interno del quadriennio, affinché essa rifletta nel modo migliore la rappresentanza delle parti interessate ai



Corsi di Studio. La composizione del Comitato di Indirizzo deve essere pubblicata sul sito del Dipartimento.

L'attività dei Comitati di Indirizzo è svolta in coordinamento con quella del Patto Territoriale.

3. L'attività del Comitato di Indirizzo deve:
  - a) essere finalizzata all'ampliamento delle relazioni con le parti interessate nella progettazione, nella valutazione e nel miglioramento dei servizi formativi;
  - b) garantire l'interazione periodica con le parti interessate;
  - c) recepire l'opinione delle parti interessate sulla preparazione di studenti/laureati;
  - d) verificare la presenza di esigenze di aggiornamento dei profili dei laureati formati dal CdS.

### **Articolo 15 – Elezioni e designazioni delle rappresentanze**

1. Le elezioni per la rappresentanza degli studenti sono indette dal Direttore di Dipartimento e avvengono alla presenza di un seggio composto da un professore afferente al Dipartimento, che lo presiede, e da altre due unità del personale tecnico-amministrativo, tutti designati dal Direttore del Dipartimento.
2. L'elettorato passivo e attivo per la carica di rappresentante degli studenti nel Consiglio di Dipartimento spetta a ogni studente regolarmente iscritto a uno dei Corsi di Studio dello stesso Dipartimento. Risulta eletto chi abbia riportato voti corrispondenti alla maggioranza relativa dei votanti. Gli studenti eletti restano in carica per due anni.
3. I rappresentanti dei Corsi di Studio vengono designati dai Consigli dei Corsi di Studio. I docenti restano in carica per tre anni.
4. Il rappresentante del personale non docente viene eletto tra il personale tecnico amministrativo afferente al Dipartimento. Il personale non docente resta in carica per tre anni.
5. Per tutto quanto non sopramenzionato si fa riferimento alla normativa vigente.

### **Articolo 16 – Convocazione del Consiglio di Dipartimento**

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore.
2. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce almeno ogni due mesi e ogni qual volta il Direttore ritenga opportuno convocarlo. Deve inoltre essere convocato qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.
3. L'avviso di convocazione del Consiglio di Dipartimento, contenente l'ordine del giorno, è inviato ai componenti a mezzo posta elettronica all'account istituzionale assegnato, almeno cinque giorni naturali e consecutivi prima della data della seduta.



4. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore e con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.
5. È ammessa la partecipazione alle riunioni da remoto nei casi di impossibilità a presenziare fisicamente.
6. Le delibere possono essere assunte eccezionalmente mediante consultazione telematica. In tal caso, le delibere da assumere vengono trasmesse a tutti i componenti del Consiglio per posta elettronica, unitamente ai documenti da approvare. Nella convocazione deve essere indicata la data entro la quale ogni membro deve far pervenire, tramite posta elettronica, il proprio parere/voto; tale data deve essere compresa, di norma, tra il secondo e il quinto giorno dalla data di invio della convocazione. Le delibere proposte con consultazione telematica risultano approvate se si esprime favorevolmente la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

#### **Articolo 17 - Ordine del giorno del Consiglio**

1. La convocazione deve contenere data, ora e luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
2. L'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno può essere motivatamente richiesto da ciascun membro del Consiglio di Dipartimento; il Direttore può disporre l'inserimento degli argomenti all'ordine del giorno nella seduta successiva motivando l'eventuale mancato inserimento.
3. La discussione e deliberazione su argomenti non all'ordine del giorno è possibile solo in presenza e col consenso di tutti i componenti il Consiglio.

#### **Articolo 18 - Registrazione delle presenze alle adunanze del Consiglio**

1. Le presenze vengono rilevate e registrate mediante firma in apposito registro e per chi partecipa da remoto, tramite l'apposito report presenze della piattaforma telematica.

#### **Articolo 19 - Validità delle adunanze e partecipazione alle stesse**

1. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto, nel computo per determinare la maggioranza dei componenti non rientrano coloro che hanno giustificato la loro assenza; il numero dei presenti non può essere comunque inferiore ad un terzo degli aventi diritto.
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, il Direttore deve procedere ad una nuova convocazione.
3. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Direttore può aggiornare la seduta comunicandone, seduta stante, luogo, giorno e ora. Tale aggiornamento viene reso pubblico mediante comunicazione scritta, con le modalità indicate nell'articolo 16.



4. Nessuno può prender parte a sedute o a parti di sedute in cui si trattano argomenti che riguardano direttamente la sua persona o i suoi parenti o affini entro il 4° grado. In tali casi, il componente, se presente, deve lasciare la seduta, chiedendo che ciò sia fatto risultare a verbale.
5. L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi e legittimi impedimenti.
6. I componenti del Consiglio di Dipartimento decadono dal mandato qualora si assentino senza giustificazione per tre volte consecutive o, comunque, qualora registrino più del 50% di assenze nel corso dell'anno accademico. Nel computo non si tiene conto delle sedute convocate con procedura d'urgenza.
7. Il Direttore può invitare a partecipare al Consiglio, senza diritto di voto, il personale che opera nel Dipartimento, e, in qualità di uditori o esperti, personale non appartenente al Dipartimento.
8. Il Direttore può invitare a partecipare al Consiglio i Direttori di tutti i Centri di ricerca e didattica interdipartimentali di Ateneo. I Direttori dei Centri di ricerca e didattica interdipartimentali che non afferiscono al Dipartimento partecipano senza diritto di voto.

#### **Articolo 20 - Deliberazioni e verbalizzazioni**

1. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
2. L'espressione di voto è di regola palese.
3. Di ogni seduta va redatto apposito verbale, a cura del Coordinatore di Dipartimento.
4. Al Coordinatore del Dipartimento è demandata ogni attribuzione relativa alla regolare composizione dell'organo, alla validità delle adunanze e alle votazioni.
5. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti e il testo delle relative delibere.
6. Il componente che intenda fare riportare a verbale una propria dichiarazione deve consegnarne il testo al Coordinatore di Dipartimento nel corso della seduta.
7. Il Direttore cura la comunicazione e, ove consentito, la diffusione delle deliberazioni.
8. Il diritto di accesso agli atti del Consiglio di Dipartimento può essere esercitato nel rispetto delle Leggi vigenti e dei relativi Regolamenti di Ateneo.

#### COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI - STUDENTI DI DIPARTIMENTO

#### **Articolo 21 – Attribuzioni, composizione e competenze**

1. Presso il Dipartimento è costituita, in relazione ai corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico di cui il Dipartimento è referente principale, la Commissione paritetica docenti-studenti di Dipartimento, quale osservatorio permanente delle attività didattiche.



2. La Commissione paritetica deve essere indipendente e disgiunta dagli altri Organi che garantiscono l'Assicurazione interna della Qualità (Presidio della Qualità di Ateneo e Organismo Indipendente di Valutazione) e dagli Organi responsabili della progettazione e organizzazione dei corsi di studio (Direttori di Corso di Studio e Direttori di Dipartimento).
3. Ogni Commissione paritetica docenti-studenti è composta da almeno due docenti e due studenti per Dipartimento, fino ad un massimo di un docente e uno studente per ciascun corso di laurea e di laurea magistrale afferenti a quel Dipartimento.
4. I docenti sono nominati dal Consiglio di Dipartimento in numero tale da garantire la medesima rappresentatività per ogni corso di studio afferente al Dipartimento.
5. Il Presidente della Commissione è designato dal Consiglio di Dipartimento preferibilmente tra i professori di prima o di seconda fascia che fanno parte della Commissione, con mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta.  
Il Presidente può nominare un Vicepresidente, che svolgerà anche il ruolo di Segretario verbalizzante.
6. Il mandato dei docenti ha durata di un triennio accademico, con possibilità di rinnovo consecutivo per un ulteriore triennio.
7. Gli studenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento tra i rappresentanti della comunità studentesca in esso presenti e hanno la stessa rappresentatività della componente docente.
8. La composizione della Commissione paritetica è pubblicata nel sito web di ciascun Dipartimento con indicazione dei recapiti e-mail di tutti i componenti. La comunicazione della nomina della Commissione paritetica e delle successive modifiche alla composizione devono essere comunicate al Presidio della Qualità di Ateneo e all'Organismo Indipendente di Valutazione.
9. Sono compiti delle Commissioni paritetiche:
  - a) monitorare l'offerta formativa, la qualità della didattica, l'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
  - b) formulare pareri circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e i relativi obiettivi programmati;
  - c) individuare indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti nelle materie di cui al punto a) anche in relazione alle procedure di valutazione della didattica messe in atto dagli organi dell'Ateneo;
  - d) misurare, ai sensi della normativa in vigore, i risultati ottenuti nell'apprendimento;
  - e) verificare il livello di soddisfazione espresso dagli studenti sui singoli insegnamenti, sulle altre attività formative e sui corsi di studio nel loro complesso, in accordo con gli interventi operati dall'Ateneo e in collaborazione con il Presidio della Qualità di Ateneo e con l'Organismo Indipendente di Valutazione;



- f) redigere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale contenente proposte volte al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei corsi di studio, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. La relazione è trasmessa al Direttore del Consiglio di Corso di Studi, al Direttore del Dipartimento nonché al Senato Accademico, all'Organismo Indipendente di Valutazione e al Presidio della Qualità di Ateneo.
  - g) svolgere attività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti degli studenti;
  - h) formulare pareri sull'istituzione, attivazione ed eventuale disattivazione dei corsi di studio;
  - i) analizzare e formulare un parere sulle relazioni relative alle consultazioni delle parti interessate.
10. Nel rispetto della normativa vigente i membri della Commissione paritetica hanno accesso ai documenti e ai dati disponibili in Ateneo e/o elaborati dagli organismi di Ateneo preposti all'assicurazione della qualità che siano utili per lo svolgimento dei loro compiti;
11. La Commissione è tenuta a esprimere i pareri richiesti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. La mancata formulazione del parere entro il predetto termine equivale ad assenso.
12. Il Dipartimento approva la relazione annuale sulle attività formative e sui servizi agli studenti redatta dalla Commissione paritetica docenti-studenti, disciplinata da apposito regolamento, e la invia agli organi per quanto di competenza. La relazione annuale illustra e discute l'adeguatezza delle dotazioni strutturali, l'andamento degli indicatori di regolare svolgimento delle carriere degli studenti e di efficacia, anche in termini di occupazione dei laureati, nonché le opinioni degli studenti sulle attività formative e sui servizi di supporto alla didattica.

## TITOLO IV

### IL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO

#### **Articolo 22 – Attribuzioni e competenze**

1. Il Consiglio di Corso di Studio è disciplinato dall'art. 10 dello Statuto e dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Il Consiglio di Corso di Studio è composto da tutti i docenti attivi nell'anno accademico in corso e da un rappresentante degli studenti.

2. Il Consiglio del Corso di Studio, oltre a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti vigenti, svolge i seguenti compiti:
- a) stabilisce l'organizzazione didattica del Corso di Studio;



- b) delibera direttamente sulle carriere degli studenti (piani di studio, riconoscimenti, provvedimenti disciplinari di piccolo rilievo) e sulle pratiche relative alle convenzioni e alle assunzioni dei docenti. Tali pratiche dovranno essere poi assunte dai Consigli di Dipartimento.
  - c) Nomina il Gruppo di Riesame.
3. Il Direttore del Corso di Studio è nominato dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio di Corso di Studio.
4. Il Gruppo di Riesame è composto da:
- a) Direttore del Corso di Studio, che presiede il gruppo.
  - b) almeno un docente del Corso di Studio.
  - c) un rappresentante degli studenti iscritti al Corso di Studio.
- Inoltre, è possibile coinvolgere:
- a) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
  - b) un rappresentante del mondo del lavoro.

## TITOLO V

### ASSETTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE

#### **Articolo 23 - Il Coordinatore di Dipartimento**

1. Il ruolo del Coordinatore di Dipartimento è disciplinato dall'art. 32 del Decreto Delegato n. 169/2023.
2. Il Coordinatore è il responsabile della struttura gestionale e amministrativa del Dipartimento e cura l'organizzazione operativa delle attività didattiche, di ricerca e di terza missione. Esercita il proprio ruolo in autonomia sulla base delle direttive generali emanate dal Direttore Generale e dal Direttore di Dipartimento.
3. Il Coordinatore di Dipartimento è membro effettivo del Consiglio di Dipartimento dove funge anche da verbalizzante.
4. Al Coordinatore, ai sensi dell'art 17 dello Statuto, compete:
  - a) la gestione amministrativo-contabile e gestionale del Dipartimento;
  - b) l'organizzazione dei servizi erogati dal Dipartimento, inclusa l'organizzazione operativa dei corsi di studio;
  - c) la gestione del personale non accademico assegnato al Dipartimento;
  - d) la gestione delle sedi del Dipartimento.
5. Il Coordinatore, per le questioni attinenti alla didattica, interagisce principalmente con il Direttore del Dipartimento, i Direttori dei Corsi di Studio, la Commissione Paritetica docenti-studenti, i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento e nei Consigli di Corso di Studi, la



Direzione Generale, la Segreteria Studenti, gli uffici centrali di Ateneo, i docenti che prestano opera nei Corsi di Studio attivi presso il Dipartimento.

6. Su proposta del Magnifico Rettore, può essere membro del Presidio della Qualità di Ateneo e viene designato dal Senato Accademico.

### **Articolo 24 - Il Referente della Qualità del Dipartimento**

1. Il Referente di Qualità del Dipartimento è nominato dal Consiglio di Dipartimento e contribuisce alla realizzazione del sistema interno di assicurazione della qualità, ai sensi dell'art. 25 del Decreto Delegato n. 169/2023 e dell'art. 12 dello Statuto.
2. Il Referente della Qualità del Dipartimento fornisce supporto nel campo dell'assicurazione di qualità della didattica, della ricerca e della terza missione dipartimentale ed è responsabile del collegamento tra Dipartimento, Presidio della Qualità di Ateneo e Organismo Indipendente di Valutazione. Il Referente di Qualità del Dipartimento è nominato su proposta del Direttore, in accordo con il Presidio della Qualità di Ateneo. L'incarico è incompatibile con la carica di Direttore di Dipartimento. La carica ha durata triennale. Qualora il Dipartimento si avvalga dell'ausilio di una Commissione Qualità, il Referente di Qualità del Dipartimento, di norma, la coordina e la presiede.

## TITOLO VI

### NORME FINALI

#### **Articolo 25 - Approvazione e modifica del Regolamento**

1. Il Consiglio di Dipartimento approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Regolamento da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio dell'Università.
2. Il Regolamento approvato dal Senato Accademico è emanato con Decreto Rettorale.
3. Modifiche o integrazioni al Regolamento sono approvate dal Consiglio di Dipartimento con le modalità di cui ai commi precedenti.
4. Le modificazioni allo Statuto dell'Università riguardanti disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente recepite ed efficaci.

### NORME TRANSITORIE



### **Articolo 26 – Norme transitorie**

1. Alla luce della complessità prevista e nella prospettiva di una graduale attivazione del presente Regolamento, il Comitato di Indirizzo, di cui all'art. 14, nel primo anno di attivazione, è sostituito dalla consultazione annuale con il gruppo degli stakeholders, come disciplinato dall'art. 6 del Regolamento didattico di Ateneo, finalizzata alla messa a punto di una valutazione dell'attività svolta da far rientrare nelle comunicazioni previste dal Patto Territoriale.
2. Nel primo anno di attivazione l'approvazione e l'esame delle Schede Uniche Annuali dei Corsi di Studio (SUA-CdS), l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Paritetica Docenti-Studenti sono disciplinati tenendo conto di quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo, specificando che la Commissione Paritetica, diretta provvisoriamente dal Direttore del Dipartimento, dovrà essere composta da almeno due docenti e due studenti dei Corsi di Studio del Dipartimento stesso e comunque in misura tale da garantire una equa rappresentanza di tutti i Corsi di Studio.
3. Alla fine del primo anno gli organi preposti valutano i progressivi ulteriori passaggi da attivare al fine di giungere alla piena applicazione del presente Regolamento di Funzionamento del Dipartimento.